

**COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 28/31/2012**

**SVOLGIMENTO DEL PROGETTO**

Il Contribuente ricorreva avverso l'iscrizione a ruolo e cartella esattoriale emessa per intimare il pagamento di IRPEF e addizionale regionale relative all'anno d'imposta 2004.

La contestazione si era basata sul controllo automatizzato, ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, effettuato sul Mod. 770 5/2005 relativo all'anno d'imposta 2004.

L'eccezione sollevata dal ricorrente si fonda sull'omessa indicazione, nell'atto di intimazione, del responsabile del procedimento.

I primi Giudici considerato

- che l'art. 36 comma 4-ter, del D.L. n. 248/2007 stabilisce a pena di nullità l'obbligo di indicare il responsabile del procedimento per le cartelle esattoriali relative ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere da 1 giugno 2008,

- considerato che l'atto impugnato è stato consegnato in data antecedente e pertanto l'obbligo non ricorreva

- infondate le eccezioni di carenza di motivazione poiché la cartella contiene gli elementi necessari e sufficienti prescritti dalla legge per indicare l'obbligazione tributaria respingono il ricorso e condannano la parte ricorrente al pagamento, in favore dell'Ufficio, delle spese di giudizio liquidate in complessive € 500,00.

La parte appella la sentenza chiedendo l'annullamento della cartella impugnata per le seguenti eccezioni:

nullità della cartella per assoluta carenza di motivazione;

- nullità della cartella per mancata indicazione delle aliquote applicate; Resiste l'Ufficio costituendosi in giudizio.

Esaminati gli atti il Collegio ritiene che l'appello non sia meritevole di accoglimento.

Pretestuosa è l'impugnazione per assoluta carenza di motivazione.

Riportando integralmente la sentenza impugnata "il ricorso è infondato. La controversia trae origine dal controllo automatizzato, ex art. 36 bis del DPR n. 600/73, effettuato sul Mod. 770S/2005 per l'anno d'imposta 2004. L'eccezione principale sollevata dalla parte ricorrente è riferita all'omessa indicazione, nell'atto di intimazione, del responsabile del procedimento. L'eccezione è infondata. In senso contrario, come eccepito dall'Ufficio convenuto, si osserva che l'art. 36, comma 4-ter, del DL n. 248/2007 stabilisce a pena della nullità di indicare il responsabile del procedimento per le cartelle esattoriali relative a ruoli consegnati dagli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008. Nella controversia in oggetto, invece il ruolo è stato consegnato in data antecedente, per cui il suddetto obbligo non ricorreva e non ricorre.

Parimenti infondate appaiono le altre eccezioni sollevate dalla parte ricorrente. Così, è infondata l'eccezione di carenza di motivazione atteso che la cartella contiene tutti gli elementi necessari e sufficienti prescritti dalla legge per indicare l'obbligazione tributaria sottostante, ed in particolare gli elementi richiesti dall'art. 6 del Decreto interministeriale n. 321/1999. Più precisamente, la cartella descrive con indicazione sintetica ma adeguata il periodo d'imposta di riferimento, gli importi dovuti per i tributi in oggetto, i rapporti giuridici tributari sottostanti. Contiene altresì la prescritta intimazione ad adempiere e l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo. Infine, appare infondata anche l'eccezione di mancato invio dell'avviso bonario, atteso che il previo invio del relativo avviso bonario

risulta provato in base agli atti di causa" non si trova giustificata una carenza di motivazione.

In merito all'eccezione della mancata indicazione delle aliquote applicate, la cartella, fonte di contestazione, con cui il Fisco ha richiesto gli omessi versamenti delle imposte così come autoliquidate dallo stesso contribuente con la presentazione della dichiarazione dei redditi e che la parte non contesta il quantum di tali importi.

La cartella contiene tutti gli elementi richiesti dall'art. 6 del Decreto interministeriale n. 321/1999.

In essa sono indicati la descrizione delle imposte, del periodo d'imposta, gli importi dovuti e delle situazioni da cui scaturisce la cartella.

Nella cartella sono indicati, altresì, come disposto dall'art. 25, commi 2 e 2bis, del DPR n. 602/73, sia l'intimazione ad adempiere sia l'indicazione in cui il ruolo è stato reso esecutivo.

Ne consegue che anche questo Collegio, come peraltro già sentenziato dal primo organo di giudizio, la cartella impugnata contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di legge.

Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate, per questo grado di giudizio, in complessivi € 500,00.

#### **P.Q.M.**

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Milano - respinge l'appello. Condanna la parte soccombente, per il presente giudizio, alle spese che vengono liquidate in complessivi € 500,00.